

➔ Al Consigliere regionale Oliviero Dottorini

Al Presidente del Consiglio Regionale Eros Brega

Al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale

Loro Sedi

Oggetto: Atto n. 27. Interrogazione del Consigliere Oliviero Dottorini.



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

Prot.

**Regione Umbria – Giunta Regionale**

Prot. Uscita del 30/06/2010  
nr. 0107019  
Classifica: I.5



GIUNTA REGIONALE

Si trasmette, in allegato, la risposta all'interrogazione presentata dal Consigliere regionale Oliviero Dottorini avente ad oggetto "Legge regionale 28.02.1994, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni – Abusiva installazione, in località Roscetti del Comune di Città di castello, di tabelle di divieto di accesso per la raccolta di tartufi – Intendimenti della Giunta regionale al riguardo", inviata con nota prot. 101187 in data 21 giugno scorso.

Cordiali saluti.

Assessore all' Agricoltura,  
Foreste, Aree Protette,  
Parchi, Caccia, Pesca,  
Sicurezza, Polizia locale

**Fernanda Cecchini**

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni, 61  
06124 Perugia

TEL. 075 5045148 - 28  
FAX 075 5045121

[fernanda.cecchini@regione.umbria.it](mailto:fernanda.cecchini@regione.umbria.it)

Fernanda Cecchini

**OGGETTO: ATTO N. 27. INTERROGAZIONE (presentata con richiesta di risposta scritta)** del Consigliere Dottorini, concernente: “Legge regionale 28/02/1994, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni – Abusiva installazione, in località Roscetti del Comune di Città di Castello, di tabelle di divieto d’accesso per la raccolta di tartufi – Intendimenti della Giunta regionale al riguardo”.

In merito all’interrogazione in oggetto è utile premettere il quadro normativo ed alcuni riferimenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale sugli aspetti in discussione, relativi prevalentemente alla raccolta dei tartufi nelle aree di rilevanza faunistico venatoria.

La legge quadro nazionale n. 752 del 1985 afferma il principio della libera raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati fatte salve le aree, appositamente tabellate, ove sia stata regolarmente autorizzata la costituzione di tartufaie controllate e tartufaie coltivate (art.3).

In alcun modo la Legge 752/85 tratta dell’accesso in ambiti particolari quali quelli di interesse faunistico-venatorio.

La disciplina regionale di cui alla L.r. 6/1994, riprendendo delle disposizioni già contenute nella precedente legge regionale n.47/1987, ha invece affrontato la questione subordinando la raccolta nei terreni soggetti a vincolo connesso con l’attività venatoria e nelle Aziende faunistico – venatorie all’autorizzazione della competente Comunità montana sentito il legale rappresentate dell’Ente gestore o dell’azienda proprietaria.

Nel 2004, con la L.r. 8, il legislatore regionale ha abrogato tale disciplina sostituendola con l’introduzione di nuove disposizioni all’art.2 che hanno liberalizzato la raccolta nei parchi, nelle aziende e negli ambiti faunistici.

L’art. 2 della l.r. 6/94 risulta infatti così modificato:

1. La raccolta dei tartufi è libera:

a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa;

b) [nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone di «riserva integrale» come definite dalla *legge regionale 3 marzo 1995, n. 9*, nonché nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani] ;

c) [nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia chiusa, con modalità di accesso definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell'ente gestore o dell'azienda proprietaria].

Con sentenza 212/2006 la Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto illegittime le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 della L.r. 6/94, cancellando dal corpo legislativo della disciplina della raccolta dei tartufi ogni riferimento all’accesso dei tartufai nei terreni gravati da vincoli connessi all’attività venatoria.

Giova a questo punto tenere presenti alcuni passaggi delle sentenze della Corte Costituzionale che nell’esame delle norme regionali sui tartufi si sono occupate direttamente od indirettamente dell’argomento.

1) Nella sentenza 328/1990 la Corte, nel riconoscere la legittimità dell’art.6 della L.r. n.47/87 che allora regolamentava l’accesso dei tartufai nelle aziende faunistiche e nei terreni gravati da vincolo venatorio,

osservava che.. “ ... *la disciplina della raccolta dei tartufi di cui all'art. 6 della legge regionale deve essere anzitutto ispirata ai principi della legge quadro, peraltro, ripetuti nella stessa legge regionale (art. 2 della legge regionale n. 47 del 1987) secondo cui la raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e, limitatamente alle aziende faunistico-venatorie esistenti nei detti luoghi, con le modalità di cui all'art. 6 della stessa legge regionale innanzi richiamata; mentre è vietata nei terreni coltivati e nei fondi chiusi e recintati e, comunque, nelle aziende faunistico-venatorie che ivi insistono e che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni della legge regionale sulla caccia... Pertanto, le concessionarie di aziende faunistico-venatorie che si trovano in terreni coltivati o che, ovunque site, hanno un perimetro chiuso con recinzioni o barriere o palizzate non hanno alcun interesse alla apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta di tartufi, non essendo in esse consentita, secondo l'interpretazione che si è data delle norme applicabili, la libera raccolta.*”.

- 2) Come ricordato, con la sentenza 212/2006 la Corte ha dichiarato l'illegittimità delle lettere b)-c) dell'art.2 della L.r. 6/94 (come modificato dalla l.r. 8/2004) osservando che “*Si tratta, in entrambi i casi, di un evidente ampliamento dei limiti fissati dalla norma di principio statale, in quanto parchi, oasi, zone di ripopolamento e addestramento cani, aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie costituiscono ambienti territoriali del tutto diversi dai boschi e terreni non coltivati cui fa riferimento l'art. 3, primo comma, della legge n. 752 del 1985.*”.
- 3) Con sentenza n. 167/2009 la Corte ha riconosciuto la legittimità delle norme regionali che impongono la ridelimitazione in base ai nuovi criteri delle tartufaie controllate autorizzate anteriormente alla L.r. 8/2004. In tale occasione la Corte ha affermato “*Va, altresì, considerato che l'espressione «boschi e terreni non coltivati», di cui all'art. 3 della legge quadro, richiamata anche dalle leggi regionali di attuazione, deve essere letta insieme alle norme del codice civile (artt. 841 e 842 cod. civ.) e alle leggi sulla caccia e che, pertanto, è vietato raccogliere liberamente i tartufi oltre che nei terreni coltivati (per i quali, peraltro, la censurata legge regionale non prevede limiti dimensionali) anche nei fondi chiusi e recintati, secondo le previsioni del codice civile e, comunque, nelle aziende faunistico-venatorie che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni delle leggi regionali sulla caccia (sentenza n. 328 del 1990). In tali ultimi casi, dunque, il diritto di proprietà sui tartufi è riservato dal legislatore a tutti coloro che hanno diritti di godimento o di proprietà sul fondo, anche se non vi sia stata alcuna apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta di tartufi, non essendo consentita, secondo l'interpretazione che questa Corte ha dato delle norme applicabili, la libera raccolta.*”.

Restando nell'ambito delle questioni poste dall'interrogante, dalle decisioni della Corte Costituzionale è possibile dedurre che:

- a) Nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie, come pure nei parchi, oasi, zone di ripopolamento e addestramento cani, la raccolta dei tartufi non può essere esercitata liberamente;
- b) In tali aree la raccolta può essere esercitata in presenza di una disciplina regionale coordinata con quelle specifiche della caccia, dell'ambiente e con le norme del codice civile;
- c) In mancanza di tale disciplina la raccolta dei tartufi è vietata (fra l'altro) nelle aziende faunistico-venatorie che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni delle leggi sulla caccia. In questi casi il diritto di proprietà sui tartufi è riservato a tutti coloro che hanno diritti di

godimento o di proprietà sul fondo, anche se non vi sia stata alcuna apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta di tartufi.

CIÒ PREMESSO SI FORNISCONO LE SEGUENTI RISPOSTE AI VARI PUNTI DELL'INTERROGAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE.

- 1) *Per sapere in quale modo intende intervenire per verificare la presenza delle tabelle sopra indicate (NDR: tabelle di divieto raccolta tartufi apposte dall'azienda faunistico venatoria Roscetti facenti riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale 212/2006).*

Tabelle monitorie del caso segnalato non sono previste dalla normativa in materia di raccolta dei tartufi, la quale sanziona la tabellazione illegittima con multe e con l'obbligo della rimozione.

Le competenze in materia di sanzioni amministrative sono attribuite (materia trasferita) alle Comunità montane mentre l'accertamento delle violazioni spetta agli organi di vigilanza indicati dall'art.15 della L.752/1985 (Corpo Forestale dello Stato, guardie venatorie provinciali, polizia locale urbana e rurale, guardie giurate volontarie operanti per la salvaguardia ambientale) ai quali risulta siano stati segnalati diversi casi di presunte tabellazioni abusive.

- 2) *Per conoscere quali azioni intende intraprendere in relazione al fatto che il Corpo Forestale dello Stato, in presenza di una L.R. e di un regolamento specifico della raccolta dei tartufi, chiede preventivamente un ulteriore parere in merito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, allungando notevolmente in questo modo i tempi per l'accertamento delle tabelle irregolari sopra elencate.*

In base alle argomentazioni della Corte Costituzionale riportate in premessa, nelle aziende faunistico-venatorie che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni delle leggi regionali sulla caccia, il diritto di proprietà sui tartufi è riservato a tutti coloro che hanno diritti di godimento o di proprietà sul fondo, anche se non vi sia stata alcuna apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta. In particolare nella sentenza 328/1990 la Corte sostiene *“che le concessionarie di aziende faunistico-venatorie che si trovano in terreni coltivati o che, ovunque site, hanno un perimetro chiuso con recinzioni o barriere o palizzate non hanno alcun interesse alla apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta di tartufi, non essendo in esse consentita, secondo l'interpretazione che si è data delle norme applicabili, la libera raccolta.”*

Si può pertanto desumere che la irregolarità delle tabelle in argomento non sia del tutto pacifica per cui, al fine di fare chiarezza, sembra opportuna la richiesta di un qualificato parere legale al riguardo.

- 3) *Per sapere se, visti i numerosi casi di giurisprudenza e interventi della Corte Costituzionale, non intenda fare chiarezza nella normativa in materia di raccolta del tartufo e valutare se la L.R. 6/94 poi modificata recentemente con L.R. 8/2004 è pienamente operativa, in particolare se la commissione prevista di cui all'art.6 della sopra citata L.R. è operativa in tutte le funzioni assegnatele dalla L.R. in materia di raccolta tartufi;*
- 4) *Per sapere se non intende intervenire presso la Comunità montana Alta Umbria, che per anni sono state passive rispetto all'applicazione della legge regionale in materia di tartufi, per accertarsi dei motivi per i quali la locale commissione (di cui all'art. 6 della L.r. 6/94) non prende provvedimenti pur essendo a conoscenza delle tabelle irregolari e ingannevoli di cui sopra premesso.*

In merito alla esigenza di fare chiarezza sul piano normativo, si ricorda che il nuovo Piano Forestale Regionale 2008-2017 (approvato dal Consiglio con deliberazione n. 382 dell'8/02/2010) prospetta la opportunità di una revisione organica dell'attuale normativa in materia di raccolta e produzione dei tartufi in considerazione dei diversi problemi interpretativi ed applicativi emersi negli ultimi anni ed in gran parte derivanti dalle plurime modifiche ed integrazioni apportate alla legge n. 6 del 1994. Si ritiene infatti necessario trovare adeguate risposte alle richieste ed alle aspettative dei proprietari dei terreni salvaguardando al contempo la libera ricerca dei tartufi da ogni prevaricazione e limitazione contraria ai principi della legge nazionale.

Riguardo i ritardi applicativi della vigente normativa, in particolare per quanto concerne la ridelimitazione delle tartufaie controllate esistenti, occorre tenere conto che:

- a. quasi subito dopo la sua pubblicazione, la l.r. 8/ 2004 è stata oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale promosso dal Governo, per presunta illegittimità, tra l'altro, proprio dei limiti di superficie introdotti per le tartufaie controllate;
- b. solo dopo la sentenza della Corte (n. 212 del giugno 2006) favorevole alla norma regionale, la Giunta regionale ha potuto emanare il previsto Regolamento in assenza del quale le Comunità montane non hanno potuto operare;
- c. dopo la pubblicazione del Regolamento, avvenuta nel luglio 2007, le Comunità montane hanno avviato i procedimenti di ridelimitazione delle tartufaie in base ai nuovi criteri, che però in gran parte sono stati bloccati – segnatamente nel territorio dell'attuale Comunità montana Alta Umbria – da ricorsi al TAR per presunta illegittimità amministrativa nel presupposto, sostenuto dai ricorrenti, che la ridelimitazione non dovesse riguardare le tartufaie costituite precedentemente alla L.r. 8/2004;
- d. con sentenza del 3 febbraio 2010 il TAR, preso atto della sentenza n.167 del 2009 della Corte Costituzionale, ha riconosciuto legittimi i procedimenti avviati dalle ex Comunità montane Alto Tevere Umbro ed Alto Chiascio rigettando il ricorso dei titolari delle tartufaie.

Da quanto sopra si può osservare pertanto che le disposizioni introdotte dalla L.r. 8/2004 sono divenute di fatto applicabili dal febbraio/marzo 2010.

Per quanto riguarda infine l'operato delle commissioni di cui all'art.6 della L.r. 6/94, occorre premettere che queste sono designate a svolgere precisi compiti tecnici di supporto (pareri, proposte) agli Organi decisionali.

Relativamente agli aspetti delle norme non coinvolti in contenziosi o in questioni interpretative risulta che le commissioni abbiano agito con tempestività, come ad es. per lo svolgimento degli esami di idoneità per il rilascio da parte delle Comunità montane dei tesserini di abilitazione alla raccolta.

Ora che è stata sancita la legittimità di norme e procedimenti, risulta che le commissioni abbiano ripreso l'attività volta alla ridelimitazione delle tartufaie controllate, sia pure con qualche difficoltà legata alla complessità degli adempimenti tecnici di cui all'art. 3 del Regolamento regionale n.8/2007, quali ad esempio i ripetuti sopralluoghi con il cane in porzioni di terreno (quadranti) precedentemente individuate.

Al Consigliere regionale Oliviero Dottorini

Al Presidente del Consiglio Regionale Eros Brega

Al Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

Loro sedi

GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Atto n. 27. Interrogazione del Consigliere Oliviero Dottorini.

Si trasmette, in allegato, la risposta all'interrogazione presentata dal Consigliere regionale Oliviero Dottorini avente ad oggetto "Legge regionale 28.02.1994, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni – Abusiva installazione, in località Roscetti del Comune di Città di castello, di tabelle di divieto di accesso per la raccolta di tartufi – Intendimenti della Giunta regionale al riguardo", inviata con nota prot. 101187 in data 21 giugno scorso.

Cordiali saluti.

Assessore all' Agricoltura,  
Foreste, Aree Protette,  
Parchi, Caccia, Pesca,  
Sicurezza, Polizia locale

**Fernanda Cecchini**

REGIONE UMBRIA  
Via Mario Angeloni, 61  
06124 Perugia

TEL. 075 5045148 - 28  
FAX 075 5045121  
fernanda.cecchini@regione.umbria.it

*L'Assessore*  
*Fernanda Cecchini*